



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 30 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 07 APRILE 2005.**

**OGGETTO: PROC. PEN. N. 5040/03 – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI TRANI – DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO PER
ABUSIVISMO EDILIZIO – COMUNE PERSONA OFFESA.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 14 aprile 2005 al 29 aprile 2005.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 29.11.2004 è stato notificato all'Ente, in qualità di persona offesa dal reato, il decreto di citazione a giudizio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani per il procedimento penale n. 5040/03 che vede imputato il Sig. D.R.M.D., per il reato di cui all'art. 20, lett. B) e c), L. n. 47/85, all'art. 17 L. n. 64/74, L. n. 1086/71, D.P.R. n. 380/01, D. Lvo n. 490/99 e D. Lvo n. 42/04 (abusivismo edilizio) perché, in assenza della concessione edilizia, del permesso a costruire e di autorizzazione paesaggistica (oltre che senza la direzione lavori da parte di un tecnico abilitato e senza il previo deposito del progetto e dei calcoli presso l'Ufficio del Genio Civile), realizzava, nell'immobile di sua proprietà sito in Molfetta (zona di verde urbano e territoriale e sulla fascia costiera di 300 mt. Dalla battigia nonché in zona rientrante negli ambiti territoriali di valore distinguibile C" del P.U.T.T. della Regione Puglia), le seguenti opere edilizie:

- monovano di forma semicircolare avente superficie interna di circa mq. 18,20 ed altezza di circa m. 2,71 con solaio in cemento armato, pareti in laterizio rivestite esternamente da pietrame calcareo a secco e munito di due finestre;
- vano di forma rettangolare avente superficie interna di circa mq. 104,63 ed altezza di mt. 2,85, con tre pilastri interni e solaio in cemento armato, delimitato da pareti

in cemento armato, due centro terra e due completamente fuori terra, rivestite esternamente con pietrame calcareo a secco, dove sul rivestimento in pietra della parete fuori terra lato sud vi è la presenza di tre riquadri.

Considerato che:

- con provvedimento n. 50338 del 05.11.2003 il Dirigente del Settore Territorio aveva provveduto ad ordinare la demolizione delle opere abusive realizzate;
- con ricorso al TAR notificato il 30.12.2003 il Sig. D.R.M.D. aveva impugnato il succitato provvedimento;
- con ordinanza n. 91/04 il TAR aveva respinto l'istanza di sospensiva;
- con istanza del 22.12.2003 il Sig. D.R.M.D. aveva presentato progetto in sanatoria;
- su tale ultima istanza il Dirigente del Settore Territorio ha espresso parere favorevole, salvo parere della Soprintendenza ai Monumenti.

Ciò premesso,

Ritenuto di non costituirsi parte civile nel procedimento penale in oggetto, dal momento che il procedimento amministrativo afferente la pratica edilizia si sta concludendo positivamente in sanatoria e manca quindi l'interesse dell'Ente al procedimento penale, che comunque proseguirà d'ufficio;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di non costituire il Comune di Molfetta parte civile nel procedimento penale n. 5040/03 a carico del Sig. D.R.M.D., instaurato per abusivismo edilizio.
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Territorio e al Comando di P.M., per opportuna conoscenza.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni della privacy e sul trattamento dei dati personali "giudiziari" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
